

Roma 4 marzo 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 4 marzo 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo A.C. PISTOIESE** **RESPINTO**
(avverso la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore Ostopanj Igor in proprio favore – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

- 2) “ **Signor RIGONI GIANFRANCO** **ACCOLTO**, determina la decorrenza della sanzione dal 14.2.2004, fino al 29.2.2004
(avverso la sanzione della squalifica fino al 15.4.2004, inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto per violazione dell'art. 17 comma 8 C.G.S. – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 30. del 21.1.2004)

- 3) “ **A.S. MIRAL 98** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Miral 98/Mastersport del 10.1.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 42 del 5.2.2004).

- 4) “ **G.S. DOCCIA CALCIO** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Doccia/Vicchio dell' 8.11.2003 – Delibera della Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 5.2.2004).

- 5) “ **G.S. OLIMPIA PIANA BATTOLLA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività
(avverso decisioni merito gara Santerenzina/Olimpia del 4.1.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 26 del 5.2.2004).

- 6) Reclamo U.S. PALAU** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 15.3.2004 inflitta al calciatore Venuti Francesco – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 5.1.2004).
- 7) “ A.S. MOSSA** **RESPINTO**
(avverso la sanzione dell'ammenda di € 2066,00 a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale per mancata iscrizione di una propria squadra al Campionato Juniores (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 26 del 4.2.2004)
- 8) Ricorso per revocazione della A.S. MOLFETTA CALCIO** **INAMMISSIBILE**
avverso la sanzione della squalifica fino al 25.9.2008 inflitta al calciatore Tuberoso Gioacchino – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia– Com. Uff. n. 18 del 6.11.2003).
Dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini, per quanto di eventuale competenza
- 9)Reclamo A.S F. POLICRONIA RANDAZZO** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Santa Domenica Vittoria/F. Policronia Randazzo del 28.12.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 5.2.2004).
- 10) “ VIGOR LAMEZIA** **ACCOLTO**, riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco già inflitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto
avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 3 gare e l'ammenda di € 2.000,00 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)
- 11) “ S.S. SAVOIA** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco già inflitta dai primi giudici alla reclamante
avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 3 gare – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)

